

Nota del MIPAAF sull'applicazione dell'art. 62 della legge n. 27/2012

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per informare che l'Ufficio Legislativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha diramato una nota di **smentita** sulla notizia che riteneva di fatto tacitamente abrogato l'art. 62 (vedi allegato).

In sostanza, l'Ufficio Legislativo del MIPAAF ritiene che l'art. 62 non sia stato in alcun modo inciso né dall'entrata in vigore del decreto legislativo 192/2012 né dalla Direttiva 2011/7/UE, e che pertanto mantenga piena efficacia, sulla base delle seguenti motivazioni.

1) Principio di specialità.

L'art. 62 riguardante la *"Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari"* si pone in un rapporto di specialità rispetto alla previsione di contenuto più generale del decreto legislativo 192/2012 che dà attuazione alla direttiva 2011/7/UE relativa alla *"lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*.

La "cessione del prodotto agricolo e agroalimentare" è una categoria specifica rispetto alle "transazioni commerciali", genericamente intese come contratti comunque denominati.

2) Inapplicabilità del principio della successione delle leggi nel tempo

Stante il rapporto di specialità tra le due norme, non si applica il principio della successione delle leggi nel tempo, perché il contenuto di una norma speciale non può essere abrogato tacitamente o implicitamente da una norma generale. Quindi l'art. 62 non può ritenersi abrogato dal successivo decreto legislativo n.

192/2012, di portata generale.

3) Conformità dell'art. 62 al diritto comunitario.

Il Legislatore comunitario, nella direttiva 2011/7/UE ha espressamente previsto la possibilità per i legislatori nazionali di mantenere o adottare norme di maggior favore per i creditori. L'art. 62 rientra in questa deroga predisponendo strumenti di maggior tutela per determinate categorie di creditori.

Inoltre, sempre secondo l'Ufficio Legislativo del MIPAAF, l'effetto abrogativo sarebbe da escludere se si considera che il Legislatore nazionale è intervenuto sull'assetto dell'art. 62 con la legge n. 221 del 17 dicembre 2012, quindi dopo l'emanazione della legge n. 192 del 17 novembre 2012, confermando con ciò la piena efficacia e vigenza dell'art. 62.

Professionisti di Riferimento

Prof. Maurizio Leo

Docente Scuola di Istruzione
Guardia di Finanza Roma

Gian Paolo Tosoni

Pubblicista de Il Sole 24 ORE
Esperto in Questioni Fiscali
nel Settore Agricolo

Luciano Mattarelli

Esperto in Questioni Fiscali
nel Settore Agricolo

ConsulenzaAgricola.it S.r.l.

47122 Forlì FC
Via E. Forlanini 9

Tel. 0543. 36200
Fax 0543. 36536

Reg. Imprese FC
C.F. / P.IVA 03759650405
R.E.A. N. 315249
Cap. Sociale € 30.000,00 i.v.

www.consulenzaagricola.it
info@consulenzaagricola.it
PEC: consulenzaagricola@pec.sedimail.it

Da ultimo, nella nota si ricorda che il Consiglio di Stato con il parere del 27 settembre 2012 reso sullo schema di D.M. di concerto MIPAAF-MISE, di attuazione dell'art. 62, lo ha definito come norma nazionale *“ad applicazione necessaria”* e che L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato approvando il *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari”*, ha dimostrato di ritenere pienamente vigente l'art. 62.

Sulla base di queste motivazioni, l'Ufficio Legislativo del MIPAAF ribadisce pertanto **“la piena efficacia e vitalità della normativa speciale in tema di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, contenuta nell'art. 62”**.

.....

Accogliamo con piacere questa notizia che conferma quello che noi avevamo già sostenuto non appena eravamo venuti a conoscenza di questo inopportuno e tanto meno ingiustificato provvedimento.